

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI D'ATENEIO

Emanato con D.R. n. 060/2014 e modificato e integrato con D.R. n. 027/2015

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI D'ATENEO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

TITOLO I – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 2 Rappresentanze ed elettorato attivo e passivo

ART. 3 Indizione elezioni

ART. 4 Commissione elettorale

ART. 5 Presentazione delle candidature ed elezioni

Art. 6 Esame, ammissione e pubblicazione delle candidature

Art. 7 Seggi elettorali

Art. 8 Operazioni di voto

Art. 9 Operazioni di scrutinio

Art. 10 Proclamazione dei risultati e degli eletti

Art. 11 Ricorsi alla Commissione elettorale centrale

Art. 12 Durata del mandato

TITOLO II – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENATO ACCADEMICO

Art. 13 Rappresentanze del personale accademico e collegi elettorali

Art. 14 Presentazione delle candidature, procedure di voto e proclamazione degli eletti

Art. 15 Durata dei mandati

TITOLO III – ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI DOTTORANDI

Art. 16 Rappresentanze e collegi elettorali

Art. 17 Indizione elezioni

Art. 18 Elettorato attivo e passivo

Art. 19 Modalità di presentazione delle liste dei candidati

Art. 20 Propaganda elettorale

Art. 21 Svolgimento delle votazioni

Art. 22 Scrutinio e proclamazione degli eletti

Art. 23 Inizio e durata del mandato

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Norme transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione e nomina dei rappresentanti del Corpo accademico e studentesco negli Organi previsti dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dalle norme vigenti.
2. Le modalità di elezione e la durata dei mandati dei rappresentanti eletti sono definite in ragione delle funzioni e della composizione dei singoli Organi tenuto conto del sistema normativo vigente.

TITOLO I

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 2

Rappresentanze ed elettorato attivo e passivo

1. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti, lo Statuto di Humanitas University prevede un rappresentante dei professori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. L'elettorato passivo spetta pertanto ai Professori ordinari e associati di ruolo in servizio presso l'Ateneo al momento dell'indizione delle votazioni che non versino in condizioni di incompatibilità e non siano membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. Possono presentare la propria candidatura coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare, qualora eletti, per il tempo pieno. Possono altresì presentare la propria candidatura soggetti in situazione di incompatibilità, purché si impegnino a rimuovere le cause di incompatibilità qualora eletti.
3. L'elettorato attivo spetta ai professori e ricercatori di ruolo e ai professori e ricercatori a tempo determinato di cui, rispettivamente all'art. 1, comma 12 della L. 230/2005 e all'art. 24, comma 3 lettera b) della L. 240/2010. Il diritto di voto non è precluso dal godimento di aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.
4. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo.
5. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare errori od omissioni.

Art. 3

Indizione elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Professori di ruolo nel Consiglio di Amministrazione sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno trenta giorni prima della data di apertura dei seggi.
2. Il decreto rettorale indica il calendario elettorale, le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

3. L'indizione delle elezioni viene comunicata a coloro che appartengono all'elettorato attivo, anche via mail, indicando contestualmente l'apposita area del sito di Ateneo in cui vengono pubblicate le comunicazioni relative allo svolgimento delle procedure elettorali.

Art. 4

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è nominata dal Rettore con proprio decreto ed è composta da:
 - a. un professore ordinario con funzione di Presidente;
 - b. un professore o ricercatore di ruolo;
 - c. un dipendente dell'amministrazione con funzioni di segretario.
2. Alla Commissione elettorale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di elezione e di esercitare le funzioni ad essa assegnate dal presente regolamento.
3. La Commissione può essere coadiuvata nell'organizzazione e nello svolgimento delle operazioni di voto da altro personale dell'Ateneo.

Art. 5

Presentazione delle candidature ed elezioni

1. La candidatura deve essere presentata personalmente dal candidato all'Ufficio competente dell'Università, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
2. Nella domanda di candidatura è indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e area scientifica di appartenenza.

Art. 6

Esame, ammissione e pubblicazione delle candidature

1. La Commissione elettorale centrale, entro sette giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica che le candidature siano state presentate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
 - b) assegna un numero ai singoli candidati secondo l'ordine di presentazione.
2. Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni le candidature, riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale, sono rese pubbliche dal Rettore.

Art. 7

Seggi elettorali

1. Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni il Rettore costituisce con proprio decreto uno o più seggi elettorali e nomina la relativa Commissione di seggio composta da un Presidente, da almeno uno scrutatore e da un Segretario, scelti tra il personale dipendente dell'Università.
2. Per il funzionamento del seggio è richiesta la presenza costante di almeno due componenti.

Art. 8

Operazioni di voto

1. Ogni elettore può esprimere un solo voto.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto;
 - b) identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio mediante documento di identificazione;
 - c) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - d) consegna all'elettore delle schede elettorali relative alle elezioni a cui è ammesso e della matita copiativa, o altro strumento idoneo, in dotazione al seggio;
 - e) espressione del voto da parte dell'elettore in una zona isolata del seggio;
 - f) introduzione delle schede votate nelle rispettive urne.
3. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
4. Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise dal Presidente del seggio elettorale che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o segnalazioni degli interessati.

Art. 9

Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, la Commissione di seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente.
2. Ove siano costituiti più seggi per l'elezione di rappresentanti di una specifica area, i membri di ciascun seggio raccolgono tutto il materiale elettorale e si riuniscono nella sede indicata per lo svolgimento congiunto delle operazioni di scrutinio. Sono nulle le schede:
 - a. differenti da quelle fornite dalla Commissione di seggio o non vidimate;
 - b. riportanti un segno apposto con strumenti di scrittura differenti da quelli consegnati al seggio;
 - c. recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d. contenenti voti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
3. I risultati dello scrutinio sono riportati in un verbale che contiene l'indicazione del numero dei votanti, delle schede validamente votate, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contestate e dei voti attribuiti ai singoli candidati. Al termine di tutte le operazioni di voto, il materiale elettorale è trasmesso alla Commissione elettorale centrale.
4. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 10

Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio ogni Presidente di seggio invia il verbale e le schede di voto alla Commissione elettorale centrale, che controlla la regolarità e la validità di ciascuna votazione, decide su eventuali voti contestati, e procede al computo finale dei voti.
2. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3. In caso di parità di voti la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità di età.
4. I risultati delle votazioni sono proclamati mediante pubblicazione sul sito di Ateneo della quale si provvede a darne notizia tramite invio di email all'intera comunità accademica.

Art. 11

Ricorsi alla Commissione elettorale centrale

1. Avverso i risultati è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi.
2. La Commissione elettorale centrale è tenuta a pronunciarsi entro il termine di dieci giorni.
3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva entro dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.
4. Trascorsi i termini di cui al presente articolo e decisi i ricorsi eventualmente ricevuti, il Rettore provvede con proprio decreto alla nomina del rappresentante eletto.

Art. 12

Durata del mandato

1. Il mandato del rappresentante dei Professori di ruolo in seno al Consiglio di Amministrazione è di durata triennale ed è rinnovabile.
2. In caso di cessazione anticipata del rappresentante eletto questi viene sostituito dal primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino allo scadere del mandato del rappresentante cessato.

TITOLO II

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENATO ACCADEMICO

Art. 13

Rappresentanze del personale accademico e collegi elettorali

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto fanno parte del Senato Accademico un rappresentante dei Presidenti delle Scuole di Specializzazione e un rappresentante dei Ricercatori.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui al punto 1 vengono costituiti due distinti collegi elettorali riferiti, rispettivamente, all'elezione del rappresentante dei Presidenti delle Scuole di Specializzazione e del rappresentante dei ricercatori.
3. Per l'elezione del rappresentante dei Presidenti delle Scuole di Specializzazione:
 - a. l'elettorato passivo è attribuito ai Professori di ruolo dell'Università Humanitas che al momento dell'indizione delle elezioni ricoprono la carica di Presidente di Scuola di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università Humanitas e la cui data di cessazione per raggiunti limiti di età è posteriore a quella del termine del mandato;

- b. l'elettorato attivo è attribuito ai professori di ruolo e ai ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università Humanitas che al momento dell'indizione delle elezioni fanno parte dei collegi docenti delle Scuole di Specializzazione aventi come sede amministrativa l'Università Humanitas.
4. Per l'elezione del rappresentante dei Ricercatori:
- a. l'elettorato passivo spetta ai ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università Humanitas al momento dell'indizione delle elezioni la cui data di cessazione per raggiunti limiti d'età ovvero per scadenza del contratto sia posteriore alla data di termine del mandato.
 - b. l'elettorato attivo spetta ai ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo al momento dell'indizione delle votazioni.
5. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori e i ricercatori sospesi dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.
6. Il diritto di voto non è precluso dal godimento di aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.

Art. 14

Presentazione delle candidature, procedure di voto e proclamazione degli eletti

1. Le modalità di indizione delle votazioni, di presentazione e validazione delle candidature e la pubblicazione degli elettorati nonché le procedure di voto e di proclamazione degli eletti si svolgono ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 - 11 del Titolo I del presente regolamento.

Art. 15

Durata dei mandati

- 1. Il mandato del rappresentante dei Presidenti delle Scuole di Specializzazione è di durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
- 2. Il mandato del rappresentante dei Ricercatori è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
- 3. In caso di cessazione anticipata di rappresentanti eletti in Senato Accademico questi vengono sostituiti dal primo dei non eletti nel collegio di provenienza, il quale rimane in carica fino allo scadere del mandato del rappresentante cessato.

TITOLO III – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI DOTTORANDI

Art. 16

Rappresentanze e collegi elettorali

1. Lo Statuto di Ateneo prevede l'elezione di 1 rappresentante degli studenti in corso in Consiglio di Amministrazione; 1 rappresentante degli studenti in corso e 1 rappresentante dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico; di 3 rappresentanti degli studenti in corso appositamente eletti per integrare la composizione del Consiglio degli studenti.

2. Lo Statuto dispone, inoltre, che ciascun Dipartimento curi la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate anche attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. g), della L. 240/2010.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, vengono costituiti collegi elettorali distinti.

Art. 17

Indizione elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca negli Organi di cui al precedente art. 16 sono indette con Decreto Rettorale a cadenza biennale e comunque a fronte della necessità di costituire o integrare le liste di riserva.
2. Il Decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo almeno trenta giorni prima dell'inizio delle elezioni. Della pubblicazione del Decreto viene data comunicazione agli studenti iscritti anche tramite email.
3. Il decreto di cui al punto precedente indica:
 - le rappresentanze per le quali si vota e il numero dei rappresentanti da eleggere;
 - i requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo;
 - le modalità di presentazione delle liste;
 - il calendario delle elezioni.
4. L'Ateneo provvede a comunicare a coloro che appartengono all'elettorato attivo, anche via mail, l'indizione delle elezioni indicando contestualmente l'apposita area del sito web di Ateneo in cui vengono pubblicate le informazioni relative alle elezioni.

Art. 18

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti:
 - a. l'elettorato passivo è attribuito agli studenti di Humanitas University in corso al momento dell'indizione delle elezioni;
 - b. l'elettorato attivo è attribuito a tutti i gli studenti iscritti ad Humanitas University.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca:
 - a. l'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di cui Humanitas University è sede amministrativa;
 - b. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di Humanitas University.
3. Non sono eleggibili gli studenti iscritti fuori corso e coloro che risultano già rappresentanti in un altro Organo.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che risultino sospesi a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 19**Modalità di presentazione delle liste dei candidati**

1. Entro il ventesimo giorno che precede l'inizio delle votazioni, vengono presentate, presso l'Ufficio competente per la gestione delle elezioni, le liste dei candidati per i singoli collegi, contraddistinte da una denominazione o sigla.
2. Nessun candidato può essere incluso in più liste per le elezioni delle rappresentanze nello stesso Organo, nel caso di sottoscrizione in più di una lista, sarà valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima.
3. Ogni lista viene depositata da uno dei candidati che ne diviene "presentatore" e rappresentante ufficiale: egli, per conto della lista, effettua e riceve le comunicazioni e gli eventuali altri atti previsti dall'Ateneo.
4. Al momento della presentazione di ciascuna lista, l'Ufficio competente per la gestione delle elezioni, assegna un numero progressivo corrispondente all'ordine di presentazione.
5. Qualora, a seguito di successivi controlli, la denominazione o sigla di una lista risulti confondibile con quella di una lista presentata in precedenza, ovvero appaia sconveniente, il presentatore è tenuto a modificarla entro tre giorni.
6. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli studenti appartenenti all'elettorato attivo.
7. I candidati e i sottoscrittori di ciascuna lista debbono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, Corso di Studio e anno di iscrizione, in caso di omonimia verrà specificato il numero di matricola. Le candidature e le sottoscrizioni sono raccolte a cura e sotto la responsabilità del presentatore che garantisce, ad ogni effetto, l'esattezza dei dati e l'autenticità delle firme.

Art. 20**Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantite dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Ateneo pone a disposizione delle liste spazi e bacheche dedicate, anche sul sito d'Ateneo.
3. Ogni forma di propaganda, compresa quella svolta mediante attività di volantinaggio, deve cessare quarantotto ore prima dell'inizio delle votazioni, pena l'esclusione dalle votazioni della lista o dei candidati a favore dei quali sia stata effettuata l'indebita forma di propaganda.

Art. 21**Svolgimento delle votazioni**

1. Almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende note, mediante pubblicazione nel sito web dell'Università nonché inviando un messaggio di posta elettronica a tutti gli studenti, le liste dei candidati, l'ubicazione del seggio presso il quale i singoli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.
2. Sono ammessi a votare gli studenti inclusi negli elenchi degli elettori. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità.

L'avvenuta votazione viene attestata mediante apposizione della firma da parte dell'elettore nell'apposito spazio dell'elenco degli elettori mediante apposizione della firma da parte dell'elettore.

3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Il voto è espresso contrassegnando la denominazione o il numero della lista prescelta (voto di lista) ed eventualmente il nominativo del candidato prescelto (voto di preferenza), appartenente alla medesima lista. E' nullo il voto espresso contrassegnando il simbolo di una lista e un candidato appartenente ad una lista diversa.

Art. 22

Scrutinio e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. Sono scrutinate, nell'ordine, ove presenti, le schede riferite al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Consiglio degli studenti ed agli Organi consultivi previsti nei Dipartimenti.
2. La Commissione elettorale, sulla scorta dei risultati dello scrutinio effettuato, attesta i dati relativi al numero degli elettori.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio trasmette i verbali delle operazioni di voto, unitamente alle schede votate, all'Ufficio competente per la gestione delle elezioni.
4. Con riferimento ai singoli collegi, risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più anziano d'età.
5. I risultati delle elezioni vengono proclamati mediante pubblicazione sul sito di Ateneo della quale si provvede a dare notizia tramite invio di email all'intera Comunità accademica.
6. Qualunque elettore può proporre ricorso motivato contro la proclamazione entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati sul sito di Ateneo.
7. La Commissione elettorale è tenuta a pronunciarsi sui ricorsi pervenuti entro il termine di dieci giorni.
8. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva entro dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.
9. Trascorsi i termini di cui al presente articolo e decisi i ricorsi eventualmente ricevuti, il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto.

Art. 23

Inizio e durata del mandato

1. I rappresentanti eletti assumono le proprie funzioni a decorrere dalla data indicata nel decreto di nomina. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, viene chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, nell'ambito della stessa lista. Qualora l'elenco risulti esaurito, si procede con l'indizione di elezioni suppletive, da tenersi entro il termine di sessanta giorni dalla constatazione dell'avvenuto esaurimento.
3. I nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 24****Norme transitorie**

1. All'elezione dei rappresentanti del personale negli Organi accademici ai sensi dei Titoli I e II del presente regolamento si provvede a partire dall'anno accademico 2015/2016.
2. Alle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo ai sensi del Titolo III del presente regolamento si provvede a partire dall'anno accademico 2014/2015. Limitatamente alla prima tornata elettorale di cui al presente comma, nelle more dell'attivazione dell'intero ciclo di studi dei Corsi di laurea attivati al momento dell'istituzione dell'Ateneo e della conseguente costituzione del Consiglio degli studenti nonché della stipula delle convenzioni di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/2014, volte a disciplinare il passaggio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell'Università degli Studi di Milano al medesimo Corso attivato da Humanitas University, si stabilisce quanto segue, in fase di prima attuazione del presente regolamento:
 - a. si provvede all'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, in Senato Accademico e nei Comitati consultivi attivati presso i Dipartimenti;
 - b. non è prevista la presentazione di liste;
 - c. la durata dei mandati dei rappresentanti eletti è ridotto alla loro metà;
 - d. i mandati di cui al punto precedente decorrono dal giorno immediatamente successivo al termine delle procedure elettorali.